



Ufficio legislativo

# SCHEDA

## COMPETITIVITA' SETTORE AGRICOLO

(A.S. 1328 - APPROVATO DAL SENATO)

*a cura di Sara Battaglia*

*19 maggio 2015*

## DDL COMPETITIVITÀ SETTORE AGRICOLO

(A.S. 1328)

L'A.S. 1328, recante Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (Collegato alla manovra di finanza pubblica), giunge all'esame della Camera (A.C. 3119) profondamente modificato rispetto all'originario testo presentato dal Governo nel febbraio dello scorso anno. Sono state infatti soppresse alcune norme che ne costituivano l'ossatura originaria, in conseguenza della loro introduzione in altri provvedimenti già divenuti legge<sup>1</sup> e ne sono state introdotte di nuove, a partire dal nuovo Capo II del Titolo IV che rafforza le disposizioni in tema di pesca, per finire con alcune disposizioni correttive o integrative del decreto-legge n. 91 del 2014.

Quanto ai contenuti del disegno di legge, il Titolo I (articoli 1-8) reca disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare.

L'articolo 1 introduce alcune norme di **semplificazione in materia di controlli**, che vanno ad aggiungersi a quelle, assai rilevanti, contenute nel decreto legge n. 91/2014, in particolare l'istituzione del Registro unico dei controlli per le imprese agricole. Sinteticamente, il disegno di legge introduce misure di semplificazione:

- per i possessori di oliveti che producono olio per l'autoconsumo e dunque in quantità limitate, che non sono tenuti all'obbligo di costituire od aggiornare il fascicolo aziendale come richiesto invece agli altri produttori;
- di alcuni obblighi in materia di prevenzione antincendio per i produttori agricoli che utilizzano depositi di olio di oliva di capienza non superiore a 6 metri cubi;
- in materia di pastorizia transumante;
- in materia di costituzione di consorzi di tutela per le indicazioni geografiche tipiche dei prodotti agroalimentari e dei vini;
- di passaporti per gli animali di specie bovina se destinati alla sola commercializzazione nazionale;
- nel sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito con il decreto-legge n. 91 del 2014, le cui competenze sono estese al settore dell'innovazione tecnologica e dell'agricoltura di precisione.

L'articolo 2 reca disposizioni per rafforzare le garanzie in materia di **sicurezza agroalimentare**, aumentando l'ammontare della multa prevista per chi contraffà, imita, usurpa, evoca o comunque

---

<sup>1</sup> In particolare, sono confluiti nel decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014: - i commi da 1 a 4 dell'articolo 1, espunti perché introdotti all'articolo 1 (recante tra l'altro disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole ed istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole) e all'articolo 1-bis (disposizioni urgenti in materia di semplificazioni) del citato decreto; l'originario articolo 8 del disegno di legge, confluito seppur modificato nell'articolo 3 (Interventi per il sostegno del Made in Italy) del decreto; l'articolo 10, riproposto identico all'articolo 6-bis (disposizioni per i contratti di rete) del decreto; l'originario articolo 13, ora art. 7-bis (Interventi a sostegno delle imprese condotte dai giovani) del decreto-legge. Sono stati inoltre soppressi in sede di esame in Commissione l'articolo 4, recante disposizioni in materia di contratti agrari, e l'articolo 9 (Marchio identificativo della produzione nazionale).

altera indicazioni geografiche tipiche o denominazioni d'origine, prevedendo altresì la pubblicazione della sentenza per il medesimo delitto. E' esclusa in ogni caso la custodia cautelare in carcere per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione di indicazioni geografiche tipiche o denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di **servitù**, stabilendo che i proprietari di strade private debbano consentire il passaggio di tubazioni di gas e per la trasmissione di energia geotermica per consentire l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali. L'esecuzione dei lavori deve essere autorizzata dal sindaco competente, tenendo conto della stagionalità delle colture e dell'esigenza di evitare danni alle coltivazioni. E' fatto obbligo di ripristino della strada e l'eventuale risarcimento del danno.

L'articolo 4 prevede la **riduzione di termini per i procedimenti amministrativi** relativi all'esercizio delle attività agricole, stabilendo per essi l'applicazione della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive o forme di semplificazione più avanzate previste dalle normative regionali in materia. E' inoltre prevista la riduzione a sessanta giorni del termine entro cui deve essere adottato dalle pubbliche amministrazioni competenti il provvedimento relativo a istanze presentate dai Centri di assistenza agricola (CAA).

L'articolo 5 **delega il governo al riordino e alla semplificazione** della normativa in materia di agricoltura, pesca ed acquacoltura attraverso la raccolta in un codice agricolo ed in eventuali testi unici delle norme vigenti in materia. Sono dettati criteri e principi direttivi specifici tesi alla semplificazione, all'abrogazione espressa di norme obsolete e all'eliminazione di duplicazioni, al coordinamento delle disposizioni vigenti, anche di livello europeo, alla riduzione dei tempi per i procedimenti, all'armonizzazione della normativa sui controlli. E' previsto il doppio parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto, e l'adozione d'intesa con la conferenza Stato-Regioni.

L'articolo 6 dispone in materia di **società di affiancamento per le terre agricole**, al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, mediante la predisposizione di norme sulle forme dell'affiancamento tra anziani agricoltori o pensionati e giovani non proprietari di terreni agricoli. Il regolamento previsto, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, deve, tra l'altro, stabilire la durata del processo di affiancamento, prevedere criteri di assegnazione di agevolazioni e sgravi fiscali per favorire il processo, definire modalità di conclusione (tramite subentro o trasformazione in contratto di conduzione da parte del giovane o forme di compensazione diverse, in alternativa), nonché stabilire le forme di compartecipazione agli utili.

L'articolo 7 reca disposizioni a **sostegno dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche**, tramite l'istituzione del Sistema informativo per il biologico (SIB) per la gestione dei procedimenti amministrativi di operatori e organismi di controllo relativi a agricoltura ed acquacoltura biologiche. Con decreto del Ministero delle Politiche agricole sono definiti modelli di notifica dell'attività, programmi di produzione, registri aziendali e relazioni di ispezione. Le regioni già dotate di sistemi informatici per il biologico sono tenute ad attivare sistemi di cooperazione applicativa per garantire il flusso di informazioni con il SIB. Il Ministero delle politiche agricole deve inoltre istituire l'elenco pubblico degli operatori del biologico.

L'articolo 8 dispone che non sia considerato **subappalto** l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20mila euro a imprenditori agricoli nei comuni montani o svantaggiati.

Il Titolo II (artt. 9 e 10) reca disposizioni per la razionalizzazione e per il contenimento della spesa pubblica.

L'articolo 9 reca **delega** al governo per **il riordino e la riduzione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Mipaaf, e al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori**. Sono dettati principi e criteri direttivi specifici, al fine generale di razionalizzare la spesa pubblica e garantire l'ottimo utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, ridurre il ricorso a contratti con esterni, definendo struttura degli enti e dei rispettivi organi di controllo, competenze e procedure di funzionamento. Si richiede altresì la riduzione del numero di enti, società ed agenzie vigilati, da realizzare mediante: - la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), attraverso la revisione delle funzioni dell'Agenzia e del modello di coordinamento con gli organismi pagatori a livello regionale, ottimizzando l'accesso alle informazioni, uniformando costi di gestione; - la predisposizione di strumenti tecnico-normativi propedeutici alla riorganizzazione del SIN; - il riordino del settore della ricerca e sperimentazione in agricoltura; - la razionalizzazione del sistema di servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, mediante riorganizzazione di ISMEA e ISA, con azioni finalizzate allo sviluppo dell'investimento fondiario, della costruzione di strumenti finanziari a sostegno dei progetti economicamente sostenibili, il sostegno al credito.

L'articolo 10 istituisce presso ISMEA la **Banca delle terre agricole**, con l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta di terreni e aziende agricoli, accessibile sul sito internet ISMEA per gli utenti registrati. Sono fornite informazioni su caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei terreni, sulle procedure di accesso alle agevolazioni, sugli eventuali programmi o progetti di ricomposizione fondiaria presentati da ISMEA.

Il Titolo III (articoli 11-16) reca disposizioni per la competitività e lo sviluppo delle imprese agricole e agroalimentari. L'articolo 11 introduce nell'ambito delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale gli interventi finalizzati alla **modernizzazione della logistica del comparto agroalimentare**, in particolare quelli relativi alla modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso, allo sviluppo di poli logistici intermodali, allo sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione e del trasporto ferroviario o marittimo in sostituzione del trasporto su gomma, all'implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la tracciabilità e l'integrazione con la rete europea.

L'articolo 12 dispone in materia di **assunzione congiunta di lavoratori** stabilendo che essa possa essere effettuata da imprese legate da contratto di rete qualora almeno il 40% di esse siano imprese agricole, abbassando tale percentuale dal 50 al 40 %.

L'articolo 13 reca disposizioni per **agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europeo**, prevedendo che le pubbliche amministrazioni forniscano ai soggetti interessati ad aiuti europei assistenza e informazioni ed elaborino forme di gestione delle istanze tese ad agevolare la fruizione degli aiuti. Viene inoltre resa obbligatoria l'acquisizione in via telematica di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso il SIAN.

L'articolo 14, al fine di favorire **interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura**, modifica attribuzioni dell'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA). In particolare, viene previsto che ISA effettui interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società che operano nel campo della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, come individuati dalla normativa europea ed interna, ed in società il cui capitale sia posseduto ad almeno il 51% da imprenditori, cooperative o organizzazioni di produttori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica dei medesimi prodotti. Nel caso di interventi a condizioni di mercato, ISA opera come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale o prestiti obbligazionari. Nel caso di interventi a condizioni agevolate, l'ISA interviene tramite erogazione di mutui. Con decreto del Mipaaf sono definiti criteri e modalità degli interventi. L'intervento a condizioni agevolate da parte di ISA è subordinato all'approvazione, da parte della Commissione europea, di un apposito regime di aiuti.

L'articolo 15 reca **delega** al governo per il **riordino degli strumenti di gestione dei rischi e delle crisi** in agricoltura e per la regolazione dei mercati, attraverso la revisione della normativa esistente, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, la disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, e la revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati.

L'articolo 16 reca disposizioni per il sostegno della pesca sociale e lo **sviluppo dei prodotti proveniente da filiera corta agricola e ittica**, stabilendo che possano essere previsti, nelle gare concernenti servizi di fornitura per mense scolastiche ed ospedaliere, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agricoli ed ittici e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta o derivanti da agricoltura biologica. Per la definizione dei parametri si rimanda ad appositi decreti del Mipaaf. Altrettanto, possono essere previsti, nei mercati agricoli di vendita diretta, misure per favorire la presenza e la valorizzazione di prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero.

Il Titolo IV (articoli da 17 a 29) reca disposizioni relative a singoli settori produttivi.

Gli articoli da 17 a 24 (Capo I) recano disposizioni in materia di **prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro**, definendo e stabilendo requisiti dei singoli prodotti, dettando norme in materia di etichettatura e confezionamento, stabilendo sanzioni in caso di violazioni. Per la clausola di mutuo riconoscimento, le disposizioni dettate al Capo I non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati o commercializzati in altro Stato membro dell'UE o dell'EFTA.

Il Capo II (articolo 25) reca disposizioni per il **sostegno al settore del riso**, delegando il Governo ad adottare decreti legislativi finalizzati al sostegno del riso prodotto, venduto o immesso al consumo sul territorio nazionale, dettando specifici criteri di delega per la salvaguardia delle varietà tipiche, la tutela del consumatore, l'istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, per la definizione di un apparato sanzionatorio adeguato.

Il Capo III (artt. 26-29) norma in materia di **pesca ed acquacoltura**. L'articolo 26 detta specifiche norme relative ad operazioni di pesatura dei prodotti della pesca (utilizzo di cassette standard) e alla tracciabilità/informazione ai consumatori, al fine di garantire il rispetto della normativa europea recata dal Reg. CE n. 1224 del 2009.

L'articolo 27 **estende al settore della pesca** alcune disposizioni recate in precedenti provvedimenti **a sostegno del settore agricolo**. Viene innanzitutto previsto che le norme relative al Registro unico dei controlli istituito per favorire l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole si applichino anche alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, così come le norme in materia di diffida, entrambe previste all'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014. Inoltre, le imprese del settore ittico che partecipino ad un contratto di rete possono accedere ai finanziamenti agevolati per investimenti in ricerca e innovazione tecnologica garantito alle imprese agricole dalla Finanziaria 2005, e alle agevolazioni stabilite a favore dello sviluppo dell'imprenditorialità giovanile e del ricambio generazionale introdotte dall'articolo 7-bis del citato decreto-legge 91 del 2014.

L'articolo 28 istituisce lo **Sportello unico della pesca e dell'acquacoltura** presso il Ministero delle Politiche agricole, che ha funzioni di coordinamento, orientamento e supporto agli sportelli regionali nonché di definizione di orientamenti e linee guida per il rilascio di concessioni e autorizzazioni, e deve stabilire modalità e requisiti di accesso ai contributi nazionali ed europei previsti per il comparto.

L'articolo 29 modifica il decreto legislativo n. 4 del 2012, che reca misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, al fine di una maggiore uniformità alle disposizioni europee in materia **di contravvenzioni, sanzioni, pene accessorie** per violazioni in materia di pesca, con una particolare attenzione per la **pesca sottotaglia**.

Il Titolo V (articolo 30) reca disposizioni in materia di lavoro agricolo, modificando l'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 che ha istituito la **Rete del lavoro agricolo di qualità**, così da renderlo uno strumento operativo capace di favorire, nell'interazione con gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, politiche attive per il lavoro e il contrasto del lavoro sommerso.

L'articolo 31 (Titolo VI) reca disposizioni per la copertura finanziaria.